

Prot.n. 587

Palermo, 25/11/2020

Ai dirigenti della Regione Siciliana

Quest'oggi 25/11/2020 si è tenuta l'audizione, richiesta da questa O.S. DIRSI, alla Commissione I Affari Istituzionali dell'ARS, sui disegni di legge 862 --357 -798- 826 che riportano "Norme in materie di personale della Regione Siciliana".

Il Presidente della I Commissione On.le Pellegrino ha eletto a "testo base" il disegno di legge n 862 di iniziativa Governativa.


La posizione DIRSI è stata molto chiara:

- rivedere il numero 900 di dotazione organica commisurandolo alle strutture e posizioni dirigenziali;
- transito di tutti in seconda fascia come sollecitato dalla Corte dei Conti, con meccanismo che tiene conto del possesso di determinati requisiti: laurea magistrale, avere svolto per 5 anni funzioni di responsabile di struttura di massima dimensione, di struttura intermedia, di UOB, di ispezione, di ricerca, di studio, avere sostenuto un concorso pubblico o essere transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in virtù di leggi specifiche

1 di 4

Per opportuna conoscenza si allega di seguito il testo inviato alla Commissione I ARS.

Il Segretario Regionale
Gianpaolo Simone



**DISEGNO DI LEGGE NN.
862 --357 -798- 826
“NORME IN MATERIE DI PERSONALE DELLA REGIONE SICILIANA”
OSSERVAZIONI**

Si premette che questa Organizzazione Sindacale condivide la maggior parte degli assunti presenti nella relazione al disegno di legge n. 862 che non vengono poi riscontrati nell'articolato del disegno di legge stesso.

In particolare, nei richiami alla relazione della Corte dei Conti sul rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio 2018, con particolare ed esplicito riferimento alle affermazioni della stessa Corte sul fatto che *“Appare infatti assai problematico procedere all'assunzione di nuovo personale dirigenziale senza aver prima proceduto al superamento della terza fascia dirigenziale.”* La Corte dei Conti stigmatizza il fatto che *“La sua cristallizzazione (della persistenza della terza fascia) continua a perpetrare una grave distonia rispetto l'ordito normativo della dirigenza pubblica degli altri comparti.”*

Il perpetrare in tale situazione, che si protrae da vent'anni, rischia di continuare ad ostacolare un ricambio generazionale causato dalla legge 10/2000 che da vent'anni a questa parte non ha mai trovato piena applicazione determinando la anomalia tutta siciliana della terza fascia dirigenziale *“che, secondo le previsioni dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 2000 doveva essere mantenuta solo in una fase di prima applicazione”*

[2 di 4](#)

Come riporta sempre la Corte dei Conti *“tale condizione metterebbe in luce le sue storture in caso di immissione in servizio di figure dirigenziali a tempo indeterminato, con il paradosso di unità dirigenziali neo assunte, inquadrare direttamente in seconda fascia, in posizione prioritaria nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali nei confronti della totalità dei dirigenti in servizio, collocati in terza fascia, molti dei quali titolari da anni di incarichi dirigenziali generali o di strutture dirigenziali intermedie”.*

La terza fascia dirigenziale, anomalia nel panorama ordinamentale della dirigenza pubblica, oramai necessita di immediato adeguamento al vigente ordinamento statale.

La stessa Corte dei Conti dice che *“una riforma della dirigenza (che consenta di superare la stortura della terza fascia ndr) non è più differibile”*, suggerendo, tra le righe,

l'unica soluzione possibile che sarebbe quella dello *“adeguamento dell'ordinamento della dirigenza regionale a quella statale”*.

Fatta questa premessa, si rappresenta che tale ipotesi risulta perfettamente percorribile perché, come correttamente indicato nella relazione sul disegno di legge in questione, con riguardo all'art. 1 comma 3, il transito dei dirigenti di terza fascia alla seconda fascia trova *“giustificazione nella assenza, nella fattispecie in esame, di qualsivoglia variazione della categoria o qualifica di appartenenza (fascia funzionale superiore con accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate), ingresso in dotazioni organiche diverse da quella di appartenenza ovvero mutamento del trattamento retributivo. La fattispecie in commento non può pertanto essere riconducibile né alle cd. Progressioni verticali, consistenti nel passaggio da una categoria o area all'altra, né a quelle cd. orizzontali...”*

Appare in particolare incoerente con le superiori considerazioni la previsione del limite del 50 per cento dei posti, in ordine al transito in seconda fascia dei dirigenti di terza fascia:

1. sussiste un avviso contrario da parte della Corte dei Conti che invita ad un totale superamento della anomalia della terza fascia dirigenziale che considera *“una grave distonia rispetto l'ordito normativo della dirigenza pubblica”*
2. non trattasi infatti di progressioni verticali, né orizzontali;
3. non è previsto alcun incremento di spesa.

[3 di 4](#)

Sulla scorta dei rilievi di cui sopra, non si comprende dunque perché non sia previsto il transito di tutta la attuale dirigenza nella seconda fascia, superando la c.d. terza fascia, che invece si vorrebbe permanesse se pur ad esaurimento (nasceva già “ad esaurimento” ma nel frattempo sono trascorsi appena vent'anni!!!).

Così operando, permarrrebbe, ancora, se pure in maniera mitigata e parziale, quel *“paradosso”* determinato dal fatto che unità dirigenziali neoassunte verrebbero inquadrare direttamente in seconda fascia, mentre molti altri dirigenti, già titolari da anni di incarichi dirigenziali, resterebbero in terza fascia anche dopo la presente riforma.

Ove immaginiamo, per motivi dettati da esigenze più di forma che di sostanza, si voglia dare l'idea di un meccanismo che prende in considerazione il possesso di determinati requisiti si potrebbe pensare a: possesso di laurea magistrale, avere rivestito per almeno 5

anni incarichi dirigenziali in strutture di massima dimensione o strutture intermedie o unità operative di base o incarichi ispettivi/studio/ricerca, avere sostenuto un concorso pubblico o essere transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in virtù di leggi specifiche (soluzione richiamata in linea di massima dal comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 826 del 9 settembre 2020).

Tale ultima prospettazione, infatti non appare legata a mera percentuale numerica, ma tiene conto delle effettive prestazioni ed esperienze maturate nell'ambito dell'Amministrazione regionale dalla dirigenza ed appare dunque più rispondente a requisiti sostanziali.

Infine, si rappresenta come la dotazione prevista dal disegno di legge pari a 900 unità per la seconda fascia dirigenziale, risulti assolutamente sottostimata rispetto al numero di postazioni dirigenziali in atto esistenti (D.P. 12/2019)

Infatti, da un semplice conteggio delle attuali postazioni dirigenziali si evince che alle 1227 postazioni dirigenziali previste dal D.P. 12/2019 vanno aggiunte:

le 119 postazioni che fanno riferimento agli Uffici di Gabinetto, Uffici Speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente, struttura di supporto all'OIV, ecc,

le 10 postazioni previste per il Fondo Pensioni Sicilia e per l'ARAN Sicilia,

le 33 postazioni dirigenziali previste per strutture esterne (ERSU, ESA, IRVO, ecc),

le 34 postazioni dirigenziali in attesa di conferimento (tra le quali UREGA),

per un totale di 1423 postazioni dirigenziali delle quali gran parte rischiano di rimanere scoperte per mancanza di dirigenti. Tale situazione, se pur in maniera ridotta si verificherebbe anche a seguito della ennesima riorganizzazione dipartimentale ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 3/2013.

Pertanto, si ritiene che la dotazione organica dovrebbe far riferimento ad assetti organizzativi delle strutture regionali più funzionali e non determinate da semplici riduzioni percentuali.

[4 di 4](#)